

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 2 dicembre 2020 - n. 15113

Regolamentazione regionale dei percorsi formativi di operatore forestale specializzato e istruttore forestale

IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI

Viste:

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione»;
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»;
- il d.d.u.o. n. 11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Richiamata la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

Visti i seguenti atti attuativi della legge n. 92/2012:

- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visti

- il decreto legislativo n. 34/2018 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (di seguito denominato TUFF) e in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, che individua tra le finalità da perseguire la promozione ed il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali;
 - l'articolo 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione), comma 8, che prevede che con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MIPAAF), adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, siano fornite disposizioni per la definizione dei Criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, in coerenza con gli indirizzi europei sulla formazione professionale;
- il decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470 «Albi regionali delle imprese forestali» che stabilisce i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali;
- il decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4472 «Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali» che disciplinano i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali per

l'esecuzione degli interventi di gestione forestale;

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che prevede all'art. 57:
 - l'istituzione di un Albo delle imprese boschive a cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali;
 - che la Giunta regionale stabilisca le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nonché i criteri, tempi e modalità per l'iscrizione nello stesso;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 11961 del 21 novembre 2016 «Regolamento regionale dei percorsi formativi di operatore forestale responsabile e istruttore forestale» che aveva regolamentato i percorsi al fine di garantire agli allievi competenze specialistiche nelle attività operative di lavoro in bosco e nella progettazione e realizzazione delle attività formative in ambito forestale;
- il d.d.s. n. 2043 del 19 febbraio 2019 «Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia» che ha interessato diversi profili professionali definiti nelle varie Regioni in ambito forestale;

Considerato che si intende riqualificare professionalmente il comparto degli operatori che svolgono attività in ambito forestale al fine di garantire la regolare manutenzione del patrimonio boschivo, migliorare le conoscenze in materia forestale, migliorare le capacità tecnico-professionali nell'esecuzione di attività selvicolturali e garantire l'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri forestali;

Preso atto della norma nazionale UNI 11660, approvata in data 24 novembre 2016, che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'operatore forestale e individua due figure di operatore forestale, base e specializzato, oltre alla figura dell'addetto alle teleferiche forestali e quella dello specialista conduttore delle più moderne macchine forestali;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 «Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali» emanato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2020;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale ha stabilito che i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali sono individuati:

- dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;
- dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza);

Preso atto inoltre che a seguito di confronto tecnico tra tutte le Regioni e Province Autonome è stato definito un documento tecnico recante uno standard minimo professionale e formativo dell'istruttore forestale;

Vista l'Intesa in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 6 agosto 2020 che stabilisce, tra l'altro, che i sopracitati standard dell'istruttore forestale prodotti dal tavolo di concertazione come utile riferimento metodologico e di contenuto, vanno considerati come un modello a cui ispirarsi nel sistema dell'offerta formativa per incoraggiare l'acquisizione di competenze appropriate da parte dei formatori in questo settore;

Preso atto del lavoro comune realizzato in questi anni da INAPP, Regioni e Province Autonome per aggiornare le Aree di Attività (ADA) dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni professionali ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 al fine di renderle più aderenti al mercato del lavoro in ambito forestale;

Considerato:

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 15 dicembre 2020

- l'esperienza dei percorsi formativi di «operatore forestale responsabile» e «istruttore forestale» realizzati in questi anni in Regione Lombardia e il confronto costante realizzato in questi anni con gli enti di formazione accreditati, ERSAF e la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;
- il confronto sui contenuti e sui programmi degli analoghi percorsi formativi realizzati nelle altre Regioni italiane e in particolare Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento che si è concluso con l'approvazione di atti di mutuo riconoscimento degli attestati rilasciati nei diversi territori;
- la necessità di rimodulare gli standard degli operatori forestali e dell'Istruttore forestale al fine di ottenere analoghi livelli qualitativi in esito a corsi erogati in tutte le aree territoriali dell'Italia;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare:

- lo standard professionale e formativo degli operatori forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2020;
- lo standard professionale e formativo dell'istruttore forestale ai sensi dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 6 agosto 2020

Ritenuto conseguentemente, in stretto accordo con la DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, di approvare i seguenti allegati tecnici parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- Allegato A) «Standard Professionale - Operatore Forestale e Operatore Forestale Specializzato»,
- Allegato B) «Percorso Formativo - Operatore Forestale e Operatore Forestale Specializzato»,
- Allegato C) «Standard Professionale - Istruttore Forestale»,
- Allegato D) «Percorso Formativo - Istruttore Forestale»,

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura.

DECRETA

1. Di aggiornare a livello regionale lo standard professionale e formativo degli operatori forestali ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2020, nonché lo standard professionale e formativo dell'istruttore forestale ai sensi dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 6 agosto 2020;

2. di approvare i seguenti allegati tecnici parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- a) Allegato A) «Standard Professionale - Operatore Forestale e Operatore Forestale Specializzato»,
- b) Allegato B) «Percorso Formativo - Operatore Forestale e Operatore Forestale Specializzato»,
- c) Allegato C) «Standard Professionale - Istruttore Forestale»,
- d) Allegato D) «Percorso Formativo - Istruttore Forestale»,

3. di stabilire che i percorsi formativi vengono realizzati dagli enti accreditati secondo le indicazioni e le procedure stabilite dal decreto regionale n. 12453 del 20 dicembre 2012;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Andrea Boneschi

Allegato A)

**STANDARD PROFESSIONALE –
OPERATORE FORESTALE E OPERATORE FORESTALE SPECIALIZZATO****DESCRIZIONE PROFILO**

L'operatore forestale svolge attività di impianto, cura e manutenzione del bosco, effettua gli interventi selvicolturali anche attraverso l'impiego di macchine e attrezzature complesse.

È in grado di utilizzare in sicurezza la motosega e attrezzi manuali nelle fasi di abbattimento, sramatura e allestimento delle piante.

È in grado di utilizzare in sicurezza macchine (es. trattore, verricello, rimorchio, gru idraulica) nelle operazioni di concentramento ed esbosco.

È in grado di organizzare il lavoro ed allestire il cantiere forestale in modo da garantire la sicurezza degli operatori e l'efficienza del processo produttivo.

Deve essere in grado di comprendere ed applicare i piani di sicurezza di cantiere e di svolgere funzioni di coordinamento della squadra di operai forestali anche in caso di impiego combinato con altri sistemi di lavoro e nel caso di utilizzo di macchine operatrici specializzate.

L'operatore forestale è in grado di riconoscere le principali specie forestali e conoscere le modalità di stima dei volumi del legname in piedi.

Attività fondamentali caratterizzanti l'attività di operatore forestale

- Impiego di macchine e attrezzature forestali ed in particolare della motosega
- Effettuazione di abbattimento, sramatura e depezzatura delle piante
- Concentramento ed esbosco del legname via terra;

ELEMENTI DI CONTESTO**RIFERIMENTI GIURIDICI**

- legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
- Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 – Norme Forestali Regionali
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Decreto Ministeriale 29 aprile 2020 n. 4472 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali"
- Decreto Ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470 "Albi regionali delle imprese forestali"
- Decreto Legislativo n. 13 del 7 gennaio 2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze

CONTESTI LAVORATIVI*Ambito/i di riferimento:*

Svolge la sua attività in ambito agro-forestale autonomamente o in qualità di dipendente per imprese boschive, consorzi forestali, comunità montane, enti pubblici

Collocazione/i organizzativa/e:

Generalmente opera in squadra con altri operatori forestali interfacciandosi con il tecnico forestale

Modalità di esercizio del lavoro:

Modalità e tempi dell'attività sono definiti dalle diverse tipologie contrattuali previste, il lavoro può essere svolto stabilmente o in forma stagionale o saltuaria.

REFERENZIAZIONI

Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO
6210 - Lavoratori forestali ed assimilati
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT
6.4.4.1 - Lavoratori forestali specializzati
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO
0210 - Silvicultura e altre attività forestali
0220 - Utilizzo di aree forestali

**OPERATORE FORESTALE livello EQF 2
COMPETENZE:**

Competenze	Abilità	Conoscenze
Effettuare in sicurezza le operazioni di depezzatura con la motosega ADA01.01.20 (ex ADA 1.243.812) Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali. ADA 01.01.21 (ex ADA 1.243.813) Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale	- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale - Utilizzare correttamente la motosega - Applicare tecniche di manutenzione ordinaria della motosega - Applicare procedure di organizzazione del lavoro	- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale. - Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, controllo e assistenza. - Dispositivi di protezione individuale - Parti costitutive della motosega e dispositivi di protezione - Buone Pratiche nell'uso e manutenzione della motosega - Tecniche di depezzatura della legna da ardere e sezionamento di piccoli alberi
Effettuare in sicurezza le operazioni di abbattimento e di allestimento con la motosega in condizioni operative non complesse ADA01.01.20 (ex ADA 1.243.812) Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali. ADA 01.01.21 (ex ADA 1.243.813) Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale	- Applicare tecniche di abbattimento in condizioni non complesse (casi normali) con l'ausilio dei cunei di abbattimento e leva di abbattimento - Applicare tecniche di allestimento, sramatura e depezzatura in condizioni normali - Applicare le procedure di sicurezza nell'ambito dei cantieri forestali - Applicare tecniche di stima delle distanze e delle altezze delle piante - Utilizzare i dispositivi di protezione individuale - Utilizzare correttamente lo zappino e il giratronchi	- Elementi di botanica forestale e di selvicoltura - Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Tecniche di abbattimento in condizioni non complesse (casi normali) - Nozioni pratiche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Effettuare in sicurezza le operazioni base di assistenza al concentramento ed esbosco del legname	- Applicare tecniche di preparazione e movimentazione del legname - Utilizzare correttamente le attrezzature necessarie alle operazioni di concentramento ed esbosco - Utilizzare i dispositivi di protezione individuale	- Attrezzature e strumenti per il concentramento e l'esbosco - Caratteristiche, uso e manutenzione di funi e carrucole - Tecniche di esbosco e strascico del legname

ADA 01.01.22 (ex ADA.1.243.814) Concentramento ed esbosco del legname via terra		
--	--	--

OPERATORE FORESTALE SPECIALIZZATO livello EQF 3**COMPETENZE:**

Effettuare correttamente operazioni di abbattimento ed allestimento in condizioni complesse con la motosega ADA 01.01.21 (ex ADA 1.243.813) Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale	- Applicare tecniche di abbattimento e allestimento di piante di grosse dimensioni anche in condizioni complesse - Utilizzare correttamente il "tirfor", la "fascia serra-tronchi" e il martinetto idraulico - Applicare tecniche di arrampicata in pianta con l'ausilio di ramponi forestali e con la scala - Utilizzare correttamente il miniverricello - Applicare tecniche di atterramento di alberi impigliati	- Tecniche di abbattimento in condizioni complesse (casi speciali) - Tecniche per l'atterramento delle piante impigliate - Tecniche di arrampicata in pianta con ramponi forestali e salita con l'impiego della scala - Classificazione del legname tondo - Normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - Gestione delle emergenze
Condurre in autonomia e responsabilità le operazioni di concentramento ed esbosco via terra ADA.1.243.814 Concentramento ed esbosco del legname via terra	- Utilizzare correttamente e in autonomia le macchine e le attrezzature di lavoro necessarie alle operazioni di concentramento ed esbosco a strascico - Applicare i principi di verifica e manutenzione di macchine, attrezzature e funi - Utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza	- Tipologie di macchine e attrezzature per il concentramento e l'esbosco del legname - Tecniche di concentramento ed esbosco a strascico - Normativa forestale di riferimento - Normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori -
Allestire e coordinare un cantiere forestale ADA 01.01.18 Configurazione e strutturazione del cantiere forestale	- Applicare tecniche di coordinamento di una squadra di operai e di organizzazione del lavoro - Applicare correttamente il piano dei tagli - Applicare correttamente modalità di gestione del cantiere per prevenire i rischi - Applicare tecniche di allestimento per ottimizzare la resa del legname abbattuto	- Normativa forestale statale e regionale - Valutazione dei rischi - Normativa di sicurezza inerente macchine e attrezzature di lavoro - Procedure per apprestamento e segnalazione del cantiere forestale

Allegato B)

PERCORSO FORMATIVO

OPERATORE FORESTALE E OPERATORE FORESTALE SPECIALIZZATO

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 *"Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata"*, ed in particolare le parti terza *"standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante"* e quarta *"procedure e adempimenti relativi alle attività formative"*.

Copia della comunicazione di avvio del corso dovrà essere inoltrata alla DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi per la qualificazione del lavoro forestale sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso;
- possesso del diploma di scuola secondaria di I grado

Per gli stranieri, inoltre:

- Conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico attinente ai compiti dell'operatore forestale (CELI di livello A2 Common European Framework);
- Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Ue, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese extra UE, deve essere presentata la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o Ambasciata Italiana all'estero.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese UE, deve essere presentata la traduzione asseverata rilasciata da una autorità italiana (giudice di pace, tribunale, notaio), da cui deve evincersi il livello di scolarizzazione raggiunto, mentre in caso quest'ultimo non si evinca, è necessaria la dichiarazione di valore.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'inizio della frequenza del percorso formativo.

3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Al fine di predisporre percorsi formativi flessibili, sostenibili e vicini ai progetti individuali delle persone che prestano – o intendono prestare – attività di operatore forestale, i corsi di formazione si articolano in:

- **Corso per Operatore forestale (Base)**, della complessiva durata minima di 40 ore, di cui almeno 32 ore di esercitazioni pratiche. La sessione di esame sarà svolta al termine delle 40 ore di corso. L'articolazione didattica dovrà essere tale da garantire, sia attraverso momenti teorici, sia attraverso esercitazioni pratiche in bosco, l'acquisizione delle competenze previste dallo standard professionale di riferimento. Le esercitazioni pratiche devono essere tenute da un istruttore forestale per non più di cinque allievi per garantire a ciascun allievo l'acquisizione della necessaria abilità pratica ed operare in sicurezza.

L'attività formativa, compresa la sessione di esame, deve concludersi di norma in un arco temporale di 60 giorni a partire dall'avvio del percorso.

- **Corso per Operatore forestale Specializzato (Avanzato)**, finalizzato alla conduzione di un cantiere forestale e all'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese boschive, della durata minima di 40 ore di cui almeno 32 ore di esercitazioni pratiche. La sessione di esame sarà svolta al termine delle 40 ore di corso.

I corsi si rivolgono prevalentemente a:

- a) Imprese boschive
- b) Operai forestali dei consorzi forestali, Comunità Montane ed Enti Pubblici

Le esercitazioni pratiche devono essere tenute da un istruttore forestale per non più di cinque allievi per garantire a ciascun allievo l'acquisizione della necessaria abilità pratica ed operare in sicurezza.

L'attività formativa, compresa la sessione di esame, deve concludersi di norma in un arco temporale di 60 giorni a partire dall'avvio del percorso.

3.1 CORSI PER OPERATORE FORESTALE (BASE) - EQF2

Il corso è finalizzato a fornire le competenze essenziali per operare in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente nei lavori di abbattimento e allestimento del legname in condizioni non complesse, e nelle operazioni base di concentramento ed esbosco del legname sotto la guida di personale esperto. Il corso è indirizzato a persone senza particolare esperienza che per la prima volta si avvicinano al lavoro forestale.

Durata e articolazione:

Minimo 40 ore complessive così articolate:

- minimo 8 ore di teoria di cui 4 di formazione generale sicurezza¹
- minimo 32 ore di esercitazioni pratiche

Accertamenti finali

Gli accertamenti finali, da eseguirsi in una apposita sessione di esame dopo lo svolgimento del corso, sono previsti relativamente alla verifica delle seguenti competenze:

- Effettuare in sicurezza le operazioni di depezzatura con la motosega
- Effettuare in sicurezza le operazioni di abbattimento e allestimento con la motosega in condizioni operative non complesse
- Effettuare in sicurezza le operazioni base di assistenza al concentramento e all'esbosco del legname

¹ Come previsto dall'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n.221/CSR).

Deve essere effettuata una prova pratica e un colloquio orale, della durata massima di 1.5 ore, che comprenda almeno:

- la manutenzione ordinaria della motosega
- un abbattimento in condizioni in condizioni non complesse (caso normale)

La commissione d'esame è formata da un funzionario della DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi o di ERSAF con compiti di Presidente, da un Istruttore Forestale diverso da quello che ha seguito la formazione e dal responsabile di certificazione delle competenze dell'ente accreditato. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

L'Ente di formazione dovrà inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale la richiesta del presidente di commissione alla DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Possono accedere alla prova finale gli allievi che hanno frequentato regolarmente almeno il 90% delle ore previste per il corso.

Esito del Percorso Formativo:

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato un attestato di competenza di "Operatore Forestale" ai sensi della legge regionale 19/2007, sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 12453/2012.

3.2 CORSI DI OPERATORE FORESTALE SPECIALIZZATO (AVANZATO) - EQF3

Il corso per operatore forestale specializzato è finalizzato a sviluppare processi di acquisizione di competenze rispetto a condizioni operative complesse e che richiedono anche assunzione di responsabilità nell'organizzazione del cantiere forestale. Mira a formare personale esperto nelle operazioni di utilizzazione forestale in grado di operare con autonomia e nel rispetto dei principi di sicurezza sul lavoro in condizioni operative anche complesse.

L'Operatore Forestale Specializzato conosce la funzione e l'impiego delle principali macchine ed attrezzature forestali compresa la loro manutenzione, i principi della gestione del bosco, comprendendo la finalità degli interventi selvicolturali. Applica le nozioni di ergonomia nel lavoro con le macchine e le attrezzature di competenza e le norme di comportamento sicuro; conosce ed utilizza correttamente i dispositivi di protezione per prevenire gli infortuni.

I corsi di operatore forestale specializzato hanno i seguenti obiettivi formativi:

- a) Fornire la conoscenza degli aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri forestali;
- b) Fornire le competenze per effettuare le utilizzazioni forestali anche in condizioni operative complesse;
- c) Fornire competenze organizzative nell'allestimento di un cantiere forestale e nella gestione della squadra di operai.

Requisiti di Accesso al corso di operatore forestale specializzato:

Per accedere al percorso occorre oltre ai requisiti indicati al punto 2 aver acquisito le competenze previste dal corso per operatore forestale (base).

Durata e articolazione:

Minimo 40 ore complessive così articolate:

- minimo 8 ore di teoria
- minimo 32 ore di esercitazioni pratiche

Accertamenti finali: gli accertamenti finali, da effettuarsi in una apposita sessione di esame dopo lo svolgimento del corso, sono previsti relativamente alla verifica delle seguenti competenze:

- **Effettuare correttamente operazioni di abbattimento ed allestimento in condizioni complesse con la motosega**
- **Condurre in autonomia e responsabilità le operazioni di concentramento ed esbosco via terra**
- **Allestire e coordinare un cantiere forestale**

Prova pratica: abbattimento ed allestimento di almeno due piante (casi speciali) di diametro maggiore di 40 cm.

Prova teorica: test scritto.

Possono accedere all'esame gli allievi che hanno frequentato regolarmente almeno il 90% delle ore previste per il corso.

La commissione d'esame è formata da un funzionario della DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi o di ERSAF con compiti di Presidente e da un Istruttore Forestale diverso da quello che ha eseguito la formazione e dal responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente accreditato.

La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

L'Ente di formazione dovrà inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale la richiesta del presidente di commissione alla DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Esito del Percorso Formativo:

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato un attestato di competenze di **"Operatore Forestale Specializzato"** ai sensi della legge regionale 19/2007, sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 12453/2012

4. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

Coordinatore del corso: Professionista con diploma di laurea in scienze forestali o agronomiche ed esperienza certificata della durata di almeno tre anni nella pratica professionale;

Docenti e tutor: Esperienza certificata almeno triennale nella pratica professionale o docenza nelle materie di specifica competenza.

Le esercitazioni pratiche devono essere condotte da un Istruttore Forestale.

L'istruttore forestale deve essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività pratiche in bosco e svolgere come attività prevalente lavori di utilizzazione forestale da almeno tre anni.

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di Istruzione e formazione Professionale, dal sistema della formazione professionale regionale riconosciuta e dalle certificazioni rilasciate dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro relativamente all'ambito non formale e informale.

È possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso standard.

La valutazione dei crediti formativi spetta all'ente di formazione accreditato.

Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dall'Ente di formazione che dovrà debitamente compilare il modello 3 previsto dal d.d.u.o n.12453/2012.

Tutta la documentazione relativa al processo deve essere trasparente, conservata e resa disponibile.

6. PERCORSI EQUIVALENTI

Ai soggetti in possesso dell'attestato di competenza regionale di "Operatore forestale responsabile" viene riconosciuta l'equivalenza del proprio titolo a quella di "Operatore forestale specializzato".

Il Decreto n. 2043 del 19-02-2019 (Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche ed integrazioni stabilisce l'equivalenza tra attestati rilasciati a seguito di percorsi riconosciuti in Lombardia e in altre Regioni e Province Autonome.

Ai soggetti che hanno frequentato il corso E 28 "*Corso base per il taglio del legname*" presso EFS (Economia Forestale Svizzera ora Associazione Bosco Svizzero) vengono riconosciute le competenze di "Operatore forestale"; Ai soggetti che hanno frequentato con successo il corso E 29 "*Corso avanzato per il taglio del legname*" presso EFS vengono riconosciute le competenze di "Operatore Forestale Specializzato".

Ai soggetti che hanno partecipato con profitto al "Corso pilota" organizzato da ERSAF nel novembre 2008, come previsto dalla d.g.r. 8396/2008, viene riconosciuta l'equivalenza del proprio titolo a quello di "Operatore forestale specializzato".

Ai soggetti che hanno ottenuto l'attestato di Istruttori Forestali a seguito di corsi organizzati da Economia Forestale Svizzera (EFS), considerate le competenze acquisite, viene riconosciuta l'equivalenza del proprio titolo a quella di "Operatore forestale specializzato" e di "Istruttore forestale".

7. CORRISPONDENZA CON LA NORMA UNI 11660:2016 - Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

- La qualifica di Operatore Forestale qui definita è perfettamente corrispondente alla qualifica di Operatore Forestale definita dalla norma UNI
- La qualifica di Operatore Forestale Specializzato qui definita è perfettamente corrispondente alla qualifica di Operatore Forestale Specializzato definita dalla norma UNI

8. MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative formative rivolte ad operai forestali e coordinare i vari interventi volti alla qualificazione del lavoro in bosco, i soggetti attuatori potranno dare comunicazione delle iniziative di formazione presso le comunità Montane, i Consorzi Forestali e le strutture territoriali di ERSAF, che provvederanno, ciascuno per la propria sfera di intervento, all'informazione ai potenziali destinatari.

9. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Ogni sei mesi la DG Istruzione Formazione e Lavoro invia alla DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di competenza di "Operatore Forestale" e "Operatore Forestale specializzato" tramite estrazione dal Sistema Informativo regionale.

Allegato C)

STANDARD PROFESSIONALE – ISTRUTTORE FORESTALE**DESCRIZIONE PROFILO**

L'istruttore forestale è un operatore specializzato del settore forestale con competenze nelle utilizzazioni forestali e nelle metodologie didattiche per il trasferimento del proprio "sapere professionale", valorizzate da una attitudine personale.

Sa organizzare e gestire un cantiere forestale didattico, assumendo un ruolo di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e utilizzando un linguaggio adeguato ai contenuti delle istruzioni ed alle tipologie di utenti.

Conosce le procedure e le tecniche operative di abbattimento, allestimento concentramento ed esbosco a strascico riferite ai diversi contesti operativi, anche complessi.

Conosce caratteristiche, modalità d'impiego e di manutenzione delle macchine e attrezzature più frequentemente impiegate nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi con sistemi moto manuali e di esbosco a strascico del legname.

Collabora con l'equipe didattica.

Attività fondamentali caratterizzanti l'attività di Istruttore forestale

- Impiego di macchine e attrezzature forestali ed in particolare della motosega e del trattore forestale
- Effettuazione di abbattimento, sramatura e depezzatura delle piante
- Concentramento ed esbosco del legname via terra;
- Progetta e realizza attività formative in ambito forestale
- Organizza e gestisce un cantiere forestale didattico
- Dimostra le tecniche adeguate di abbattimento anche in condizioni complesse

ELEMENTI DI CONTESTO**RIFERIMENTI GIURIDICI**

- legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
- Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 – Norme Forestali Regionali
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Decreto Ministeriale 29 aprile 2020 n. 4472 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali"
- Decreto Ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470 "Albi regionali delle imprese forestali"
- Decreto Legislativo n. 13 del 7 gennaio 2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze
- Intesa in conferenza stato regioni del 06-08-2020

CONTESTI LAVORATIVI

Ambito/i di riferimento:

Svolge la sua attività di norma su incarico di enti di formazione accreditati

Collocazione/i organizzativa/e:

Generalmente opera in equipe con altri docenti

Modalità di esercizio del lavoro:

Modalità e tempi dell'attività sono definiti dalle diverse tipologie di incarichi.

REFERENZIAZIONI

Classificazione Nazionale delle professioni ISTAT
6.4.4.1.1 – Abbattitore di alberi e rimboschimenti
7.4.3.3.0 – Conduttore di macchine forestali
Classificazione Internazionale delle professioni ISCO
6210 – Lavoratori forestali e assimilati

LIVELLO EQF 4
COMPETENZE

Competenze	Abilità	Conoscenze
Organizzare ed eseguire in autonomia le operazioni di abbattimento e allestimento in un cantiere forestale ADA01.01.20 (ex ADA 1.243.812) Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali. ADA 01.01.21 (ex ADA 1.243.813) Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale	- Applicare tecniche di organizzazione del lavoro - Applicare procedure di organizzazione del cantiere forestale - Applicare le misure di sicurezza più efficaci in riferimento ai rischi specifici - Utilizzare dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro - Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) - Applicare tecniche di movimentazione del legname - Utilizzare in autonomia la motosega e le attrezzature per l'abbattimento e l'allestimento delle piante - Applicare tecniche di taglio adeguate anche in condizioni complesse - Applicare i principi di verifica e manutenzione della motosega e delle attrezzature - Utilizzare strumenti per montaggio e smontaggio parti e componenti	- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Elementi di valutazione dei rischi connessi all'abbattimento ed allestimento delle piante - Normativa di sicurezza inerente le macchine e attrezzature di lavoro - Normativa forestale di riferimento - Tecniche di taglio anche avanzate - Tecniche di verifica e manutenzione meccanica - Caratteristiche, uso e manutenzione della motosega e delle attrezzature - Organizzazione del lavoro, principi tecnici, modalità operative e limiti delle operazioni - Il cantiere forestale e ambientale - Elementi di topografia e cartografia - Caratteristiche del legname delle diverse specie - Elementi di dendrometria e tecnologia del legno
Organizzare ed eseguire in autonomia le operazioni di concentramento ed esbosco a strascico in un cantiere forestale ADA 01.01.22 (ex ADA.1.243.814) Concentramento ed esbosco del legname via terra	- Applicare tecniche di organizzazione del lavoro - Applicare procedure di organizzazione del cantiere forestale - Applicare le misure di sicurezza più efficaci in riferimento ai rischi specifici - Utilizzare dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro - Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) - Applicare tecniche di preparazione del carico - Applicare tecniche di movimentazione del legname - Utilizzare in autonomia le macchine e le attrezzature per l'esbosco a strascico - Applicare tecniche per eseguire le operazioni di esbosco a strascico, anche in situazioni complesse - Applicare tecniche adeguate per utilizzare in autonomia le macchine e le attrezzature per l'esbosco a strascico	- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - Elementi di valutazione dei rischi connessi all'esbosco a strascico - Normativa di sicurezza inerente le macchine e attrezzature di lavoro - Normativa forestale di riferimento - Caratteristiche, uso e manutenzione di funi, attrezzature e macchinari - Tecniche di esbosco a strascico, anche avanzate - Organizzazione del lavoro, principi tecnici, modalità operative e limiti delle operazioni - Elementi di meccanica applicati alle macchine e attrezzature forestali

	- Applicare i principi di verifica e manutenzione di macchine, attrezzature e funi	
Collabora alla progettazione e realizzazione di attività formative in ambito forestale ADA.01.01.29 (ex ADA.1.243.969) - Coordinamento e gestione operativa del cantiere forestale	- Utilizzare tecniche per allestire e animare il cantiere didattico come ambiente di apprendimento - Applicare tecniche per sviluppare attività didattiche tecnico-pratiche nelle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco a strascico - Applicare tecniche di progettazione formativa - Applicare tecniche per il trasferimento di abilità e conoscenze - Applicare tecniche di analisi dei fabbisogni formativi in ambito forestale - Applicare tecniche di valutazione delle attività formative - Applicare tecniche innovative del settore e valutarne le potenzialità d'impiego	- Metodologie di analisi delle competenze - Elementi di normativa relativa all'istruzione e alla formazione - Elementi di progettazione formativa - Elementi di teoria dell'apprendimento - Tecniche di comunicazione - Elementi di pedagogia e tecniche didattiche ed esperienziali - Tecniche di organizzazione delle lezioni e del cantiere didattico - Metodologie per la valutazione

Allegato D)

PERCORSO FORMATIVO

ISTRUTTORE FORESTALE

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 *"Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata"*, ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

Copia della comunicazione di avvio del corso dovrà essere inoltrata alla DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi - Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi per ISTRUTTORE FORESTALE sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere compiuto 21 anni al momento di iscrizione al corso;
- possesso del diploma di scuola secondaria di I grado
- possesso dell'attestato di competenza di Operatore Forestale Responsabile/Specializzato o di attestato analogo conseguito in un'altra Regione o Provincia Autonoma;
- possesso di almeno 3 anni di operatività ed esperienza pratica in attività di utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alla valorizzazione della materia prima legno;
- idoneità psico fisica alla mansione;
- superamento di una selezione pratico-teorica finalizzata a verificare:
 - l'attitudine al lavoro manuale
 - la capacità comunicativa e la predisposizione alla didattica
 - la capacità di effettuare in sicurezza operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco per via terrestre del legname in condizioni anche complesse, con particolare attenzione agli aspetti relativi al complesso macchina-operatore ed alla sicurezza
 - la conoscenza della funzione e l'impiego dei principali attrezzi forestali
 - la conoscenza dei principi di gestione del bosco e la comprensione delle finalità degli interventi selvicolturali
 - la capacità di applicare le nozioni di ergonomia all'uso della motosega, degli attrezzi forestali e delle norme di comportamento sicuro
 - la conoscenza e la capacità di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale
 - la capacità di collaborare in un gruppo di lavoro nell'ambito di un cantiere facendo riferimento al responsabile e la capacità di comprendere i contenuti dei modelli relativi alla sicurezza

Per gli stranieri, inoltre:

- Conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico attinente ai compiti dell'operatore forestale (CELI di livello B2 Common European Framework);
- Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Ue, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese extra UE, deve essere presentata la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o Ambasciata Italiana all'estero.
- Qualora il titolo di studio sia stato acquisito in un Paese UE, deve essere presentata la traduzione asseverata rilasciata da una autorità italiana (giudice di pace, tribunale, notaio), da cui deve evincersi il livello di scolarizzazione raggiunto, mentre in caso quest'ultimo non si evinca, è necessaria la dichiarazione di valore.

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'Ente di Formazione all'atto dell'iscrizione.

3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

I percorsi per istruttore forestale sono finalizzati a formare personale qualificato a trasmettere le conoscenze sulle moderne tecniche di lavoro relative all'abbattimento, all'allestimento del legname e all'esbosco con particolare attenzione alle procedure di sicurezza.

Il corso per Istruttore Forestale ha una durata minima di 200 ore (in relazione alle competenze possedute dal candidato e verificate durante la selezione pratico-teorica potrà essere assegnato un credito di ingresso fino ad un massimo di 40 ore, riducendo conseguentemente la durata minima del corso fino a 160 ore)

L'attività pratica non deve essere inferiore al 75% della durata del corso e deve essere condotta in cantieri forestali in bosco.

Il corso prevede la messa a disposizione delle macchine e attrezzature adeguate e di rivolgersi ad istruttori Forestali per la parte pratica.

Nella parte pratica il numero massimo di allievi per ogni istruttore è pari a 5

Deve essere prevista la presenza, anche non continuativa, di un coordinatore con esperienze e competenze tecnico pratiche a supporto degli istruttori.

L'attività formativa, compresa la sessione di esame, deve concludersi di norma in un arco temporale di 2 anni a partire dall'avvio del percorso.

Accertamenti finali: sono ammessi all'esame finale i candidati che:

- Abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessive del corso (al lordo di eventuali crediti di ingresso);
- Siano in possesso del titolo di addetto al primo soccorso;
- Siano in possesso dell'abilitazione all'uso del trattore;
- Abbiano svolto, dopo aver ultimato il corso, un tirocinio finale inteso come svolgimento di almeno 40 ore di docenza pratica in affiancamento nell'ambito di uno o più corsi di formazione in ambito forestale;

l'accertamento finale riguarda l'intero programma del corso ed è costituito da una prova pratica (lezione modello per verificare l'abilità tecnica e la capacità comunicativa), una prova scritta (test a risposta multipla sugli aspetti tecnici e normativi del corso), un colloquio (sulle materie del corso per verificare la padronanza della terminologia tecnica e la chiarezza espositiva).

Il punteggio finale è definito dall'esito delle prove svolte e dei crediti valutativi conseguiti durante il corso ed il tirocinio.

L'attestato di competenza di istruttore forestale è attribuito ai soggetti che conseguono un punteggio finale maggiore o uguale a 60/100.

La commissione d'esame è formata da un funzionario della DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi o di ERSAF con compiti di Presidente e da un Istruttore Forestale diverso da quello che ha eseguito la formazione e dal responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente accreditato.

La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

L'Ente di formazione dovrà inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale la richiesta del presidente di commissione alla DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi all'indirizzo di posta elettronica certificata: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Esito del Percorso Formativo:

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato un attestato di competenza di "Istruttore Forestale" ai sensi della legge regionale 19/2007, sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 12453/2012

4. PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

Coordinatore del corso: Professionista con diploma di laurea in scienze forestali o agronomiche ed esperienza certificata della durata di almeno tre anni nella pratica professionale;

Docenti e tutor: Esperienza certificata almeno triennale nella pratica professionale o docenza nelle materie di specifica competenza.

Le esercitazioni pratiche devono essere condotte da un Istruttore Forestale.

L'istruttore forestale deve essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività pratiche in bosco e svolgere come attività prevalente lavori di utilizzazione forestale da almeno tre anni.

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Ai soggetti che hanno ottenuto l'attestato di Istruttore Forestale nel 2003 rilasciato da regione Lombardia e da Economia Forestale Svizzera (oggi Associazione BoscoSvizzero), a seguito del corso finanziato dalla Regione Lombardia, considerata la professionalità acquisita e l'attività svolta, viene riconosciuta l'equipollenza del proprio titolo a quello di Istruttore Forestale.

Ai soggetti che hanno ottenuto l'attestato di Istruttori Forestali a seguito di corsi organizzati da Economia Forestale Svizzera (EFS), considerate le competenze acquisite, viene riconosciuta l'equivalenza del proprio titolo a quella di "Operatore forestale specializzato" e di "Istruttore forestale".

Possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale, dal sistema della formazione professionale regionale riconosciuta e dalle certificazioni rilasciate dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro relativamente all'ambito non formale e informale.

È possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo di 40 ore delle ore totali del percorso standard.

La valutazione dei crediti formativi spetta all'ente di formazione accreditato in sede di selezione.

Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere conservata agli atti dall'Ente di formazione che dovrà debitamente compilare il modello 3 previsto dal d.d.u.o n.12453/2012.

Tutta la documentazione relativa al processo deve essere trasparente, conservata e resa disponibile.

7. MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative formative rivolte ad Istruttori forestali e coordinare i vari interventi volti alla qualificazione del lavoro in bosco, i soggetti attuatori potranno dare comunicazione delle iniziative di formazione presso le comunità Montane, i Consorzi Forestali e le strutture territoriali di ERSAF, che provvederanno, ciascuno per la propria sfera di intervento, all'informazione ai potenziali destinatari.

8. SISTEMA DI MONITORAGGIO

Ogni sei mesi la DG Istruzione Formazione e Lavoro invia alla DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di competenza di "Istruttore Forestale" tramite estrazione dal Sistema Informativo Regionale.